

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000211
DATA: 10/07/2015 19:46
OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA E
CONSORZIO MED3.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Fioritti Angelo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Petrini Anna Maria - Direttore Amministrativo

Su proposta di Gian Carla Pedrazzi - UO Affari Generali e Legali (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-05-03]
- [02-03-02]
- [04-06-03]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO Affari Generali e Legali (SC)
- UO Formazione (SC)
- UO Sistema Informativo Metropolitan (SC)
- UO Economico Finanziario (SC)
- UO Sistema Informativo Aziendale (SSD)


DOCUMENTI:

File	Hash
DELI0000211_2015_delibera_firmata.pdf	61F65743FD65066302CABEA0861D248545055C3A14D634C6CBC3B87510F9D36F
PROP2015-19_Allegato1:	225D1316847C6ED2CDAB060D8686EBB807BCEA984F12C203DC31AA94D0E5E084
PROP2015-19_Allegato2:	99928AEFC32F57D7A4D832025F2B5E08EAA0E6AADD72DA8FB2F9F2E45D1D6C5E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA E CONSORZIO MED3.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali Dott.ssa Gian Carla Pedrazzi che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

Richiamata la Deliberazione n. 43 del 28/02/2005 con la quale l'Azienda USL ha approvato la propria adesione al Consorzio MED3, impegnandosi al versamento della quota contributiva pari a € 5.000,00 per la costituzione del Fondo Consortile;


Precisato che il Consorzio MED 3, nell'ambito del programma ECM del Ministero della Salute, persegue, tra gli altri, i seguenti fini: ricerca di modelli formativi comuni applicabili alle tecnologie di e-learning idonei all'applicazione in ambito sanitario; produzione, erogazione e distribuzione di eventi formativi con finalità ECM a distanza e misti destinati alle consorziate e al mercato esterno; creazione e gestione di attività formative di aggiornamento professionale e di gruppi di ricerca interni ed esterni, finalizzati allo sviluppo di figure professionali innovative;

Dato atto che, come previsto dallo Statuto del Consorzio medesimo, nel corso degli anni anche altri Enti, operanti in ambito sanitario, hanno aderito al Consorzio, che attualmente risulta così costituito:

- Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna;
- Azienda U.S.L. di Bologna;
- Azienda Ospedaliera Policlinico S.Orsola-Malpighi;
- Consorzio Interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico per l'Italia Nord- Orientale (di seguito indicato come Cineca) di Casalecchio di Reno;
- Azienda U.S.L. di Ferrara;
- Azienda U.S.L. di Imola;
- Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna;
- Montecatone Rehabilitation Institute SPA;

Atteso che gli Enti Consorziati nell'Assemblea tenutasi il 29.4.2015:

- hanno valutato l'opportunità di proseguire le attività per ulteriori 10 anni, sulla base delle previsioni indicate all'art 3 dell'atto costitutivo del Consorzio;
- hanno stabilito di apportare variazioni allo Statuto, che viene pertanto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**all. n. 1**);



Richiamata inoltre la deliberazione n. 19 del 15/02/2007 con la quale è stata approvata la convenzione tra l'Azienda USL di Bologna ed il Consorzio MED3 per la definizione degli impegni reciproci in merito alle attività di formazione a distanza e mista del personale;

Visto l'art. 7.7 dello statuto del Consorzio il quale prevede che tra Consorzio e Consorziati debbano essere definite in apposita convenzione le condizioni di particolare favore per l'utilizzo dei servizi che vengono erogati dal Consorzio stesso nei confronti delle Consorziati;


Preso atto che l'AUSL di Bologna intende proseguire la sistematica collaborazione didattica, finalizzata alla formazione qualificata in ambito sanitario del proprio personale nonché, conformemente alla propria mission aziendale, alla diffusione delle conoscenze e dell'utilizzo della Information Communication Technology in ambito sanitario;

Evidenziato che gli aspetti salienti della suddetta collaborazione risultano essere quelli di seguito riportati:

- Il Consorzio MED3 si impegna a definire annualmente dei listini prezzi (nelle modalità indicate nelle procedure operative) relativi ai corsi FAD da esso stesso prodotti o distribuiti, con importi di particolare favore per l'AUSL di Bologna e più precisamente con un prezzo per ciascun singolo corso a catalogo inferiore almeno del 25 % del prezzo di mercato praticato alle aziende sanitarie non facenti parte del Consorzio;
- Il Consorzio Med 3 s'impegna a riconoscere all'Azienda USL, qualora la stessa fornisca attraverso proprio personale un contributo all'elaborazione dei contenuti di un singolo corso, un ulteriore riscontro economico da stabilire all'occasione e secondo modalità operative da concordarsi fra le parti;
- Il Consorzio MED3, per determinare ulteriori economie nell'acquisto dei corsi in modalità FAD o mista da parte dell'AUSL di Bologna, consente a quest'ultima, e non anche ad altre aziende non facenti parte del Consorzio, di calcolare (come se fosse un conguaglio di prezzo di fine anno) alla fine dell'esercizio, il numero complessivo di accessi ai corsi FAD e misti in modo da consentire il posizionamento dell'AUSL di Bologna su fasce di prezzo inferiori in base alla numerosità complessiva di codici di accesso ordinati nell'intero esercizio;
- Qualora il Consorzio MED3 non sia in grado di fornire corsi di formazione in modalità FAD o mista richiesti dall'Azienda USL,, per particolari esigenze formative, si impegna a ricercare sul mercato il prodotto richiesto. Qualora, a seguito della ricerca effettuata, il Consorzio Med 3 non sia in grado di reperire il corso richiesto, l'Azienda USL si riserva la facoltà di acquisire il prodotto da altre ditte fornitrici;


Ravvisata l'opportunità di rinnovare la convenzione in essere, allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale (**all. n. 2**);

Delibera



Per le ragioni espresse in premessa:

1. di prendere atto delle decisioni assunte dall'Assemblea dei Consorziati, in data 29 aprile 2015, in base alle quali viene disposta la proroga della durata del Consorzio MED3, costituito ai sensi degli artt.2602 e segg. e 2612 e segg. del Cod. Civ e della Legge n. 705 del 9/12/1985, per ulteriori 10 anni, ovvero fino al 29 aprile 2025 ;
2. di prendere altresì atto delle modifiche apportate allo Statuto, risultanti dall' **allegato n. 1**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rinnovare la Convenzione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (**allegato n. 2**);
4. di stabilire che la Convenzione abbia durata pari a quella del Consorzio, ovvero fino al 29.4.2025;
5. di prendere infine atto, così come desumibile dal testo della Convenzione che:
 - Il Consorzio MED3 si impegna a definire annualmente dei listini prezzi (nelle modalità indicate nella procedure operative) relativi ai corsi FAD da esso stesso prodotti o distribuiti, con importi di particolare favore per l'AUSL di Bologna e più precisamente con un prezzo per ciascun singolo corso a catalogo inferiore almeno del 25 % del prezzo di mercato praticato alle aziende sanitarie non facenti parte del Consorzio,
 - Il Consorzio MED3 s'impegna a riconoscere all'Azienda USL, qualora la stessa fornisca attraverso proprio personale un contributo all'elaborazione dei contenuti di un singolo corso, un ulteriore riscontro economico da stabilire all'occasione e secondo modalità operative da concordarsi fra le parti;
 - il Consorzio MED3 per determinare ulteriori economie nell'acquisto dei corsi in modalità FAD o mista da parte dell'AUSL di Bologna consente a quest'ultima, e non anche ad altre aziende non facenti parte del Consorzio, di calcolare (come se fosse un conguaglio di prezzo di fine anno) alla fine dell'esercizio, il numero complessivo di accessi ai corsi FAD e misti in modo da consentire il posizionamento dell'AUSL di Bologna su fasce di prezzo inferiori in base alla numerosità complessiva di codici di accesso ordinati nell'intero esercizio;
 - qualora il Consorzio MED3 non sia in grado di fornire corsi di formazione in modalità FAD o mista richiesti dall'Azienda USL, per particolari esigenze formative, si impegna a ricercare sul mercato il prodotto richiesto . Qualora, a seguito della ricerca effettuata, il Consorzio Med 3 non sia in grado di reperire il corso richiesto, l'Azienda USL si riserva la facoltà di acquisire il prodotto da altre ditte fornitrici;
6. di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, la Dott.ssa Gian Carla Pedrazzi, Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali;
7. di trasmettere copia del presente atto a:
 - U.O. Affari generali e Legali
 - U.O. Economico Finanziario
 - U.O. Formazione
 - U.O Sistema Informativo Metropolitan



- Collegio Sindacale

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Gian Carla Pedrazzi

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 25-05-2015 - Statuto completo

ALLEGATO "A" alla matrice n. 31381

STATUTO DEL CONSORZIO "MED3"

INDICE:

- Art. 1 - Costituzione del Consorzio.
- Art. 2 - Scopo e attività
- Art. 3 - Durata
- Art. 4 - Sede
- Art. 5 - Enti Consorziati
- Art. 6 - Fondo Consortile
- Art. 7 - Contributi e benefici per gli enti Consorziati
- Art. 8 - Recesso ed esclusioni
- Art. 9 - Organi
- Art. 10 - Assemblea dei Consorziati
- Art. 11 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 - Il Comitato Tecnico-Scientifico
- Art. 13 - Presidente
- Art. 14 - Libri consortili
- Art. 15 - Esercizio
- Art. 16 - Scioglimento
- Art. 17 - Clausola compromissoria

Art. 1 - Costituzione del Consorzio

1.1 Ai sensi degli artt. 2602 e segg. e 2612 e segg. Cod.Civ.e della Legge n.705 del 9/12/85 è costituito il Consorzio denominato MED3 promosso da:

- Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna - Scuola di Medicina e Chirurgia e Scuole interessate alla Educazione Continua in Medicina (d'ora in poi denominata ECM) delle figure professionali create dai propri Corsi di Laurea (d'ora in poi denominate "Università");
- Azienda Sanitaria Locale di Bologna;
- Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi;
- Consorzio Interuniversitario CINECA di Casalecchio di Reno (Bologna).

Art. 2 - Scopo e attività

2.1 Il Consorzio Med3, nell'ambito del programma ECM del Ministero della Salute istituito con il D.Lgs 229/99 "Norme per la razionalizzazione del SSN" e documenti ad esso correlati, persegue i seguenti fini:

- ricerca di modelli formativi comuni applicabili alle tecnologie di e-learning idonei all'applicazione in ambito sanitario;
- Creazione di idonee piattaforme tecnologiche per la produzione di eventi formativi ECM;
- Produzione, erogazione e distribuzione di eventi formativi con finalità ECM a distanza e misti (residenziali e a distanza) destinati alle Consorziati ed al mercato esterno;
- Soddisfacimento del fabbisogno formativo ECM a distanza e misto delle Consorziati;
- Creazione di nuove figure professionali, ricercatori e personale docente;
- Promozione di attività di benchmarking fra Università, Aziende Sanitarie, Enti di Ricerca, Istituti di Ricovero e Cura e altri Enti pubblici o privati affini;
- Creazione e gestione di attività formative, di aggiornamento professionale e di gruppi di ricerca interni ed esterni finalizzati allo sviluppo di figure professionali innovative nel campo della formazione a distanza in ambito sanitario;
- Gestione di iniziative a supporto dell'attività di formazione ECM a distanza e mista, quali fund raising, operazioni di comunicazione, marketing e comarketing, contratti e convenzioni con Enti terzi pubblici e privati;
- Istituzione di borse di studio, premi e "stages" finalizzati al perfezionamento di figure professionali innovative nel settore della formazione a distanza in ambito sanitario.

2.2 Per raggiungere i suoi scopi istituzionali e statuari il Consorzio potrà ricorrere, su delibera dell'Assemblea dei Consorziati, anche a forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati con fini sinergici a quelli del Consorzio.

2.3 Tali collaborazioni non potranno comunque assumere alcuna forma societaria.

2.4 Nessuna norma del presente Statuto potrà intendersi quale limitazione delle attività Istituzionali

o economiche svolte dal Cineca, che resta pertanto libero di prestare a favore di terzi, inclusi i soggetti controllati o partecipati, ogni attività operazione o servizio inerenti il proprio oggetto statutario e le proprie norme di funzionamento.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata del Consorzio è stabilita al 29 aprile 2025.

3.2 La durata del Consorzio può essere prorogato alla scadenza su deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati.

Art. 4 - Sede

4.1 Il Consorzio ha sede legale in Bologna, in Via Massarenti 9, presso il Polo Murri del Policlinico Sant'Orsola - Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università e potranno essere istituite, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, altre sedi operative.

Art. 5 - Enti Consorziati

5.1 Fanno parte del Consorzio:

- L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nella persona del suo legale rappresentante, con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, P.IVA 80007010376;
- L'Azienda Sanitaria Locale di Bologna, nella persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29, P.IVA 02406911202;
- L'Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi di Bologna, nella persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Bologna, Via Albertoni n. 15, P.IVA 02553300373;
- Il CINECA di Casalecchio di Reno, nella persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Casalecchio di Reno, Via Magnanelli 6/3, P.IVA 00502591209;
- L'Azienda Sanitaria Locale di Imola, nella persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Imola, Via Amendola n. 2, P.IVA 00705271203;
- Gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, nella persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Bologna Via di Barbiano n. 1/10, P.IVA 00302030374;
- la MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE SPA con sede in Imola via Montecatone n. 37 capitale sociale euro 4.644.000,00 iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale n. 01789031208, in persona del suo rappresentante;
- L'Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, nella persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Ferrara, Via Arturo Cassoli n. 30, P.IVA 01295960387;

5.2 Al Consorzio potranno essere ammessi altri partecipanti pubblici, operanti nell'ambito della sanità e/o della formazione, che ne facciano motivata richiesta in relazione alle finalità delle proprie attività, accettando gli scopi e gli impegni definiti nel presente Statuto, previa delibera dell'Assemblea dei Consorziati e dopo che il Consorzio avrà acquisito il parere vincolante scritto di ciascuno dei Consorziati fondatori che sia ancora membro del Consorzio alla data della richiesta. Tale parere dovrà essere reso disponibile ai Consorziati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

5.3 I diritti e gli impegni dei diversi Consorziati sono definiti negli articoli successivi.

Art. 6 - Fondo Consortile

6.1 Il fondo consortile è fissato attualmente nella somma di euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero); potrà essere aumentato nell'ipotesi di adesione al consorzio in futuro di altri Enti.

6.2 E' esclusa l'Università di Bologna che è tenuta all'apporto scientifico culturale e che si impegna a mettere a disposizione del Consorzio risorse in natura sulla base della convenzione di cui all'art. 7.3.

6.3 L'ammontare del fondo potrà essere variato con delibera dell'Assemblea dei Consorziati anche a seguito dell'adesione di nuovi Consorziati.

Art. 7 - Contributi e benefici per gli enti Consorziati

7.1 Il Consorzio non ha fini di lucro e deve perseguire l'economicità della gestione ordinaria. Gli eventuali avanzi della gestione ordinaria saranno reimpiegati nelle iniziative che sono consentite dal presente Statuto.

7.2 Ciascuno dei Consorziati, contribuisce al sostentamento economico delle attività del Consorzio con quote annuali paritarie secondo la misura disposta con deliberazione unanime dell'Assemblea dei Consorziati sulla base del "Programma di attività" stabilito per quell'anno (piano dettagliato di attività, comprensivo della quantificazione dei costi e dei ricavi previsionali).

L'Università è esclusa dal versamento della quota annuale e contribuisce ad ogni esercizio con

l'apporto scientifico culturale e con risorse in natura (infrastrutture, personale, locali, attrezzature, etc.) nella misura stabilita da apposita Convenzione stipulata fra il Consorzio stesso e l'Ateneo.

7.3 Dalla quota relativa al primo esercizio è tratto il contributo di complessivi Euro 15.000 per la costituzione del fondo consortile di cui al precedente art. 6.1..

7.4 Ciascun Consorziato, eccetto l'Università, si impegna a versare per ogni esercizio la quota nella misura stabilita dal comma 7.2 per i primi tre esercizi e per gli esercizi successivi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea dei Consorziati entro il 31 Marzo di ciascun esercizio.

7.5 La quota di esercizio deve essere versata entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio di ogni anno per i primi tre anni ed entro 90 giorni dalla delibera dell'Assemblea dei Consorziati per gli anni successivi.

7.6 L'attività del Consorzio è finanziata, inoltre, dagli eventuali apporti dei Consorziati per progetti specifici, da eventuali donazioni, dalle eventuali sovvenzioni e dalle eventuali dotazioni particolari che gli perverranno a titolo di liberalità da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, nonché dagli utili derivanti dalle proprie attività.

7.7 I Consorziati hanno diritto ad utilizzare i servizi forniti dal Consorzio prioritariamente e a condizioni di particolare favore, in misura proporzionale alle risorse investite.

Il Consorzio, d'altra parte, si impegna a prendere in particolare considerazione, nell'espletamento delle sue attività istituzionali, esigenze e mezzi dei Consorziati. Le condizioni di cui sopra sono stabilite in apposite convenzioni tra il Consorzio e i singoli Consorziati.

7.8 Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, compete a Cineca il presidio di tutte le attività relative alla gestione delle tecnologie per l'attività di formazione (quali, ad esempio, la gestione delle piattaforme tecnologiche) e la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche applicabili alla formazione mediante modalità e-learning, mentre compete a tutti gli altri Consorziati l'attività formativa da erogarsi con metodologie di e-learning.

Art. 8 - Recesso ed esclusioni

8.1 I Consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio (esclusi i Consorziati fondatori per i primi tre esercizi) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consorzio presso la sede legale.

8.2 La dichiarazione di recesso produce effetti a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di ricezione della raccomandata e non estingue le obbligazioni già assunte nei confronti del Consorzio o di terzi alla data medesima.

8.3 Per i Consorziati Fondatori, l'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea dei Consorziati per i seguenti motivi:

a. grave e/o reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto e degli obblighi stabiliti al precedente art.7.

8.4 I soggetti Consorziati diversi dai fondatori sono esclusi dal Consorzio con delibera dell'Assemblea dei Consorziati per i seguenti motivi:

a. grave e/o reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto e degli obblighi stabiliti al precedente art.7.

b. dichiarazione di fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali o comunque di procedure di liquidazione dell'ente Consorziato;

c. trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditoriale e/o sociale, anche se conseguente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione delle singole Società e/o imprese.

8.5 Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione.

8.6 L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del soggetto Consorziato della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione.

8.7 Il Consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo.

8.8 A far data dall'intervenuta efficacia del recesso o della esclusione, i Consorziati receduti od esclusi perdono ogni diritto ad ulteriori prestazioni da parte del Consorzio, anche se connesse e/o consequenziali all'esecuzione e/o al perfezionamento dell'esecuzione delle obbligazioni

precedentemente assunte nei confronti del Consorzio o di terzi e che risultino pendenti alla data alla quale il recesso o l'esclusione producono effetti.

8.9 La quota del fondo consortile eventualmente versato dal Consorzio receduto od escluso accresce proporzionalmente quelle effettivamente versate dagli altri soggetti Consorziati.

Art. 9 - Organi

9.1 Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea dei Consorziati
- b. il Consiglio di Amministrazione
- c. il Comitato Tecnico-Scientifico
- d. il Presidente

9.2 Ciascun Consorzio ha il potere di nomina e/o di revoca dei propri rappresentanti degli organi consortili. Ciascun rappresentante non può essere membro di più di un organo del consorzio e resta in carica per 3 anni salvo revoca.

Art. 10 - Assemblea dei Consorziati

10.1 L'Assemblea dei Consorziati (nel seguito denominata Assemblea) è costituita da un Rappresentante per ognuno dei Consorziati.

10.2 E' prevista la possibilità per il legale rappresentante di ciascun Consorzio di farsi rappresentare da un proprio Delegato.

10.3 L'Assemblea viene convocata con lettera del Presidente del Consorzio, contenente l'indicazione della data e del luogo della riunione e dell'ordine del giorno ed inviata almeno quindici giorni prima della riunione tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo ad essa equivalente (es: PEC), fatto salvo per i casi di urgenza disciplinati nel regolamento di funzionamento del Consorzio.

10.4 L'Assemblea si riunisce una volta all'anno per l'approvazione della situazione patrimoniale, della relazione sull'attività svolta, del Programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione, per la determinazione dell'ammontare della quota annuale da versare da parte dei partecipanti nell'esercizio successivo, per fissare le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività del Consorzio e delibera con voto favorevole della maggioranza dei Consorziati

10.5 L'Assemblea ha inoltre il compito di deliberare la partecipazione del Consorzio a organismi terzi i cui fini statuari siano compatibili con i fini del consorzio stesso e delibera con voto unanime dei Consorziati.

10.6 L'Assemblea in sede ordinaria elegge altresì alle scadenze i membri del Consiglio di Amministrazione e delibera con voto favorevole della maggioranza dei Consorziati

10.7 L'Assemblea è altresì convocata ogni volta che lo richieda il Consiglio di Amministrazione od i rappresentanti di almeno la metà dei membri dell'Assemblea dei Consorziati.

10.8 L'Assemblea delibera sempre sulle modifiche dello statuto, sulla variazione del numero di partecipanti al Comitato Tecnico-Scientifico, sulla ammissione od esclusione di Consorziati, sullo scioglimento del Consorzio, sulla destinazione dei beni che residueranno dopo la liquidazione con il consenso unanime dei Consorziati salvo il caso in cui si debba votare l'esclusione di un Consorzio, dalla cui votazione si deve astenersi il Consorzio interessato.

10.9 Salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto, l'Assemblea dei Consorziati è regolarmente costituita e può validamente deliberare a maggioranza quando sia accertata la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei componenti in carica.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da un numero di 8 (otto) membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione (nel seguito denominato "Consiglio") è composto da un rappresentante per ogni Consorzio (8 membri). Qualora aumenti il numero delle Aziende Sanitarie in qualità di Consorziato, l'Università ha il diritto di aumentare il numero dei suoi rappresentanti in Consiglio di Amministrazione in misura di un membro per ogni nuova Azienda Sanitaria consorzio.

11.3 I componenti il Consiglio durano in carica per un triennio e possono essere confermati. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirlo su indicazione dell'Assemblea.

11.4 Tutti coloro che risulteranno nominati in sostituzione di membri prematuramente cessati,

decadranno dalla carica insieme a quelli che hanno completato il triennio.

11.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno i 2/3 dei suoi membri.

11.6 Le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza e in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Per le decisioni di straordinaria amministrazione che esulino dall'ordinaria programmazione deliberata ai sensi dell'art. 10.4 del presente statuto, o comunque che impegnino il Consorzio per importi eccedenti la somma di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), è necessario il voto unanime dei Consiglieri di Amministrazione.

11.7 Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, a scopo consultivo, su indicazioni del Presidente, responsabili di attività operative del Consorzio e membri esponenti di organismi ed enti non rappresentati in Consiglio interessati a tematiche specifiche.

11.8 Il Consiglio ha le seguenti funzioni:

- nomina il Presidente del Consorzio tra i propri membri, con durata della carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso o fino ad una delibera di revoca da parte di almeno 2/3 dei membri del Consiglio;
- propone all'approvazione dell'Assemblea la situazione patrimoniale del Consorzio;
- gestisce le diverse attività del Consorzio, nell'ambito delle direttive generali di sviluppo e di orientamento espresse dall'Assemblea, secondo le modalità che ritiene più opportune;
- amministra il Consorzio, salvo quanto riservato dal presente statuto all'Assemblea;
- istituisce e sopprime le sedi operative;
- può proporre all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio.

Art. 12 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

12.1 Il Comitato Tecnico-scientifico è composto inizialmente da 14 membri, non necessariamente appartenenti agli enti Consorziati, di cui almeno la metà costituiti da professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari confermati indicati dall'Università di Bologna in misura proporzionale al numero di docenti delle singole Facoltà interessate. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e durano in carica 3 anni.

12.2 Il Consiglio del Consorzio potrà deliberare forme di compensi per i membri del Comitato Tecnico-Scientifico.

12.3 Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo del Consiglio, individua attività da proporre al Consiglio, raccoglie esigenze e proposte degli enti Consorziati e non, vigila sulla validità tecnico-scientifica delle attività di formazione e ricerca del Consorzio.

12.4 Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio tra i membri del Comitato stesso e dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

12.5 Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce su convocazione scritta del Presidente.

12.6 Il numero dei componenti il Comitato Tecnico-Scientifico può essere variato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico possono essere invitati, in casi particolari, esperti esterni o membri del CdA o dell'Assemblea.

12.7 L'Università di Bologna tramite i propri Consigli di Facoltà o organi da esse delegati, ha il potere di validare i prodotti formativi del Consorzio ai fini dell'attività didattica della Facoltà stessa.

Art. 13 - Presidente

13.1 Il Presidente del Consorzio, nominato all'unanimità dal Consiglio nella sua prima seduta fra i membri del Consiglio stesso, ha la legale rappresentanza del Consorzio.

13.2 Il Presidente del Consorzio assolve alle seguenti funzioni:

- a. rappresenta legalmente il Consorzio, a tutti gli effetti;
- b. convoca l'Assemblea, secondo le modalità indicate all'art. 11 e ne presiede i lavori;
- c. convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori;
- d. sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'esame la situazione patrimoniale, predisposta in conformità alle direttive del Consiglio stesso, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea;
- e. vigila sui servizi amministrativi e contabili;
- f. assume per conto del Consorzio tutti gli impegni e stipula i relativi contratti in esecuzione delle delibere degli organi collegiali, salvo che il Consiglio, su sua proposta, non acconsenta che egli deleghi ad altro membro del Consiglio stesso la rappresentanza per singoli atti;
- g. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dalle norme di legge e che comunque

interessano il Consorzio.

13.3 In caso di impedimenti o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente, nominato dal Presidente.

Art. 14 - Libri consortili

14.1 Oltre i libri ed alle scritture contabili previste dalla legge, il Consorzio deve tenere:

- a. i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Consorziati e del Consiglio di Amministrazione;
- b. il libro delle adunanze del Comitato Tecnico-Scientifico;

Art. 15 - Esercizio

15.1 L'attività del Consorzio viene organizzata sulla base di programmi di attività.

15.2 L'esercizio finanziario ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

15.3 Il primo esercizio finanziario ha inizio dalla data della firma dell'atto costitutivo e termina il 31 Dicembre dello stesso anno.

15.4 Entro il mese di Febbraio e quando particolari esigenze lo richiedano - comunque entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio - viene convocata l'Assemblea per l'esame e l'approvazione del situazione patrimoniale.

15.5 Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, ma devono essere impiegati per il finanziamento di investimenti e ricerche nel campo di attività del Consorzio.

Art. 16 - Scioglimento

16.1 Il Consorzio si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del C.C. e per deliberazione dell'Assemblea assunta con le modalità previste all'art. 10.8 del presente statuto. Verificatosi lo scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

16.2 Lo scioglimento per volontà dell'assemblea dei consorziati non potrà avere effetto prima che siano puntualmente adempiuti gli obblighi conseguenti agli impegni assunti, per il tramite del consorzio, da ciascuno dei consorziati.

16.3 Il fondo consortile e residui attivi o passivi del patrimonio consortile al momento dello scioglimento, detratte le somme occorrenti per il pagamento di eventuali passività, verranno ripartiti con le modalità stabilite da deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 10.8 del presente statuto, quale che sia stata l'entità e la natura degli apporti in denaro da ciascuno di essi rispettivamente forniti al consorzio durante il periodo della sua attività.

Art. 17 - Clausola compromissoria

17.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i consorziati e/o fra questi ed il consorzio, potrà essere devoluta di comune accordo ad un collegio arbitrale formato da tre membri, due dei quali designati da ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due, o, in difetto dal presidente del Tribunale di Bologna. 17.2 Nel caso in cui le parti in conflitto fossero più di due, ciascuna parte designerà l'arbitro di propria competenza.

17.3 Gli arbitri così designati nomineranno il presidente, nonché un ulteriore arbitro qualora il collegio, prima di tale ulteriore nomina, dovesse risultare composto di un numero pari di membri.

17.4 In mancanza di accordo fra gli arbitri al fine delle nomine loro attribuite, provvederà il presidente del Tribunale di Bologna, il quale nominerà altresì gli arbitri di competenza delle parti che siano rimaste inerti.

17.5 Il collegio arbitrale renderà il lodo secondo diritto e regolerà lo svolgimento del giudizio in conformità alle norme previste in materia dal codice di procedura civile.

17.6 L'arbitrato avrà luogo in Bologna.

F.to Maria Paola Landini
F.to Andrea Errani Notaio

Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, sottoscritta digitalmente da pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22, DLGS n. 82 del 7.3.2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22.2.2007 MEDIANTE M.U.I.

CONVENZIONE

tra il Consorzio MED3 e l'Azienda USL di Bologna per la definizione degli impegni reciproci in merito alle attività di formazione a distanza e mista del personale.

Il Consorzio MED 3, con sede in Bologna, via Massarenti 9, C.F. e P.I. 02557841208, nella persona del Presidente e legale rappresentante Prof.ssa Maria Paola Landini, nata a Parma il 15.10.1951, domiciliata per la carica presso la sede del Consorzio.

e

l'AUSL BOLOGNA. con sede e domicilio fiscale in Bologna, Via Castiglione 29 , C.F.02406911202, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott.ssa Chiara Gibertoni, nata a Modena il 19.7.1966 e domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda

di seguito congiuntamente indicate come "Le parti"

PREMESSO CHE

- I. Il Consorzio MED 3, costituito, alla data di definizione della presente convenzione, tra l'Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna, l'Azienda Sanitaria Locale di Bologna, l'Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi di Bologna, il CINECA di Casalecchio di Reno, l'Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, l'Azienda Sanitaria Locale di Imola, gli Istituti Ortopedici Rizzoli e Montecatone Rehabilitation Institute SPA, nell'ambito del programma ECM del Ministero della Salute, persegue, tra gli altri, i seguenti fini, ovvero: ricerca di modelli formativi comuni applicabili alle tecnologie di e-learning idonei all'applicazione in ambito sanitario; produzione erogazione e distribuzione di eventi formativi con finalità ECM a distanza e misti destinati alle consorziate e al mercato esterno; creazione e gestione di attività formative di aggiornamento professionale e di gruppi di ricerca interni ed esterni finalizzati allo sviluppo di figure professionali innovative;
- II. L'art. 7.7 dello statuto del Consorzio, prevede che tra Consorzio e Consorziate debbano essere definite in apposita convenzione le condizioni di particolare favore per l'utilizzo dei servizi che vengono erogati dal Consorzio stesso nei confronti delle Consorziate;
- III. l'AUSL di Bologna intende attivare forme di sistematica collaborazione didattica finalizzata alla formazione qualificata in ambito sanitario del proprio personale nonché, in particolare, conformemente alla propria mission aziendale, alla diffusione delle conoscenze e dell'utilizzo della Information Communication Technology in ambito sanitario;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la definizione degli impegni reciproci tra Consorzio MED 3 e Azienda UsI di Bologna in merito alle attività di formazione a distanza e mista del personale.

Il Consorzio MED3 si impegna a definire annualmente dei listini prezzi (nelle modalità indicate nella procedure operative) relativi ai corsi FAD da esso stesso prodotti o distribuiti, con importi di particolare favore per l'AUSL di Bologna e, più precisamente, con un prezzo per ciascun singolo corso a catalogo inferiore almeno del 25% del prezzo di mercato praticato alle aziende sanitarie non facenti parte del Consorzio.

Il Consorzio MED 3 s'impegna a riconoscere all'Azienda USL, qualora la stessa fornisca attraverso proprio personale un contributo all'elaborazione dei contenuti di un singolo corso, un ulteriore riscontro economico da stabilire all'occasione e secondo modalità operative da concordarsi fra le parti.

Il Consorzio MED3 per determinare ulteriori economie nell'acquisto dei corsi in modalità FAD o mista da parte dell'AUSL di Bologna consente a quest'ultima, e non anche ad altre aziende non facenti parte del Consorzio, di calcolare (come se fosse un conguaglio di prezzo di fine anno) alla fine dell'esercizio, il numero complessivo di accessi ai corsi FAD e misti in modo da consentire il posizionamento dell'AUSL di Bologna su fasce di prezzo inferiori in base alla numerosità complessiva di codici di accesso ordinati nell'intero esercizio.

Qualora il Consorzio MED3 non sia in grado di fornire corsi di formazione in modalità FAD o mista richiesti dall'Azienda USL, per particolari esigenze formative, si impegna a ricercare sul mercato il prodotto richiesto. Qualora, a seguito della ricerca effettuata, il Consorzio MED 3 non sia in grado di reperire il corso richiesto, l'Azienda USL si riserva la facoltà di acquisire il prodotto da altre ditte fornitrici.

L'AUSL di Bologna si impegna altresì a liquidare gli importi dovuti al Consorzio MED3 e debitamente fatturati con una scadenza massima di non oltre i 90 giorni data fattura.

Art.2 – Procedure operative

Nell'ambito di questa Convenzione Quadro potranno essere sottoscritte apposite procedure operative, che preciseranno nel dettaglio le modalità di attuazione della collaborazione e le relative attività nonché gli ulteriori aspetti economici ed organizzativi. Nelle procedure verranno individuati i coordinatori ed i referenti delle attività.

Art.3 - Riservatezza

Le Parti si obbligano reciprocamente, anche per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere riservati tutti i dati, elaborati, documenti, *know how*,

informazioni o notizie comunque appresi nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione ed a non farne un uso concorrenziale o comunque per finalità diverse da quelle per le quali sono stati forniti.

Art.4 - Durata

La presente convenzione quadro ha durata pari alla quella del Consorzio stesso, come prevista dall'art. 3 dello Statuto, fino al 29.4.2025.

E' fatta salva la facoltà delle parti di rinnovare la convenzione, con apposito atto scritto, alle condizioni e per la durata da concordarsi.

Art.5 - Recesso

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione quadro con un preavviso di almeno 180 giorni, da notificarsi alla controparte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.6 - Modifiche

Qualsiasi modifica alla presente convenzione quadro dovrà essere apportata mediante apposito atto scritto il cui contenuto dovrà essere concordato tra le parti.

E' nulla qualsiasi modifica apportata in difformità dal presente articolo.

Art.7 - Foro competente

Per tutte le controversie inerenti il presente accordo, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione o estinzione, sussiste la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna, con prevalenza su qualunque altro foro competente.

Art.8 - Spese contrattuali

La presente è soggetta a registrazione in caso d'uso (art.24 della tariffa – Parte II del DPR 642/72, dell'art.5 punto 1 del DPR 26/4/86 n.131 e dell'art.4 della tariffa – Parte II – annessa al medesimo decreto).

Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Bologna, lì maggio 2015

Il Consorzio Med 3

Ausl Bologna

Il Presidente

Il Direttore Generale

Prof.ssa Maria Paola Landini

Dott.ssa Chiara Gibertoni